

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30 APRILE 1993

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N. 818, CONCERNENTE NULLAOSTA PROVVISORIO PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI, MODIFICA DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 4 MARZO 1982, N. 66, E NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984 n.818, pubblicata nella GU n. 388 del 10 dicembre 1984

Vista la legge 27 dicembre 1941, n.1570, pubblicata nella GU del Regno d'Italia n.27 del 3 febbraio 1942

Vista la legge 26 luglio 1965 n.966, pubblicata nella GU n.204 del 10 agosto 1965

Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, pubblicato nel SO alla GU n.95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n.818

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella GU n.98 del 20 agosto 1982

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1983, pubblicato nella GU n. 339 del 12 dicembre 1983

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1984, pubblicato nella GU n. 246 del 6 settembre 1984

Vista la legge 20 maggio 1991, n.158, che ha fissato al 31 dicembre 1991 il termine ultimo per il completamento delle istanze per ottenere il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi

Visto il telegramma 12623/4101 del 29 luglio 1991 con il quale il Ministero dell'interno ha fissato al 31 dicembre 1991 il termine ultimo per la concessione da parte degli ordini e collegi professionali, delle autorizzazioni provvisorie di cui al titolo II del DM 25 marzo 1985, uniformando il suddetto termine a quello utile per il completamento delle istanze di nullaosta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge sopracitata n.158/91

Decreta

Art. 1. FINALITÀ

Ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate, nei limiti delle rispettive competenze, dai professionisti iscritti negli ordini o collegi provinciali ed elencati nell'allegato A al presente decreto.

Rimane fissata al 31 dicembre 1991, pertanto, la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate dagli albi professionali, ai sensi dell'art. 9 del DM 25 marzo 1985, in regime di nullastato provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Art. 2. DEFINIZIONI

Certificazioni: le certificazioni di cui al precedente art. 1 sono costituite dalle relazioni tecniche di calcolo e dagli attestati di collaudo o di verifica che i professionisti di cui all'allegato A, previa richiesta dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono emettere limitatamente ai settori della prevenzione incendi elencati nel successivo art. 3 e che i comandi stessi possono acquisire in aggiunta o in luogo degli accertamenti e delle valutazioni direttamente eseguite ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Sono altresì certificazioni le perizie giurate di cui agli artt. 2 e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Art. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le certificazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, prodotte conformemente alle indicazioni degli artt. 15 e 18 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, possono essere rilasciate in relazione ai seguenti settori della prevenzione incendi:

- impianti di protezione antincendio;
- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- carico d'incendio.

Art. 4. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Il Ministro dell'interno provvede all'aggiornamento annuale degli elenchi contenuti nell'allegato A al presente decreto. A tal fine, nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l'iscrizione stabiliti agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del DM 25 marzo 1985 e di quant'altro regolamentato con lettera circolare 16624/4101 del 5 ottobre 1989 e con circolare 32 MI.SA. (90)21 del 21 dicembre 1990, gli ordini e collegi interessati inviano al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, i nominativi dei professionisti che abbiano fatto apposita domanda di iscrizione.

Gli invii di cui al precedente primo comma, devono essere riferiti al 31 dicembre di ogni anno. Si intende pertanto abrogato il disposto dell'art. 6, quarto comma, del DM 26 marzo 1985 circa la semestralità dell'invio dei nominativi dei professionisti da iscriversi negli elenchi in questione. Sono altresì annuali e riferite alla stessa data del 31 dicembre di ogni anno, le comunicazioni di cui al quinto comma del medesimo art. 6.

Art. 5. AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Nelle more della pubblicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 4, gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione, rilasciano a domanda del

professionista, una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il professionista medesimo è autorizzato ad emettere in via provvisoria le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2.

I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza; nel rilasciare le dette certificazioni, devono allegare copia della dichiarazione di cui al precedente comma.

Le autorizzazioni provvisorie di cui al presente articolo cessano di validità alla data di pubblicazione degli aggiornamenti immediatamente successivi alla data di rilascio delle autorizzazioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.